





Deliberazione della Giunta regionale n. 846 del 5 agosto 2020

Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020. Avvio delle procedure per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento - Misura M21 "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19", focus area 2.a). Importo € 6.193.159,00.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013:

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015) 6870 del 6 ottobre 2015 che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (in seguito: PSR) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Vista la deliberazione n. 33 del 27 ottobre 2015 con la quale il Consiglio regionale prende atto della stesura definitiva del PSR;

Visto il regolamento (UE) 2020/872 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013, introducendo tra l'altro un articolo 39 ter, con cui si istituisce una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo

eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'epidemia di COVID-19, denominata misura 21;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1009 della Commissione del 10 luglio 2020 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda alcune misure per rispondere alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19;

Atteso che, secondo le disposizioni regolamentari:

- il sostegno di cui sopra deve essere erogato in forma di somma forfettaria da versare entro il 30 giugno 2021, in base alle domande di sostegno approvate dall'autorità competente entro il 31 dicembre 2020;
- l'importo massimo del sostegno non è superiore a 7 000 EUR per agricoltore e a 50.000 EUR per PMI;
- nell'erogare il sostegno, gli Stati membri tengono conto del sostegno concesso nell'ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o di regimi privati per rispondere all'impatto della crisi di COVID-19;
- Il sostegno del FEASR erogato ai sensi dell'articolo 39 ter non deve eccedere il 2 % del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale;

Atteso che la Regione Liguria, sentite le Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, ha avviato una procedura di modifica del PSR finalizzata a introdurre nel PSR la nuova misura 21;

Considerato tuttavia che detta modifica non può essere considerata pienamente efficace fino ad avvenuta approvazione da parte della Commissione europea;

Considerato altresì i tempi previsti dal citato regolamento (UE) 2020/872, e in particolare il termine del 31 dicembre 2020 per l'adozione dei provvedimenti di concessione del sostegno previsto dalla misura 21, cui si deve pervenire una volta completati tutti i passi della procedura prevista dal PSR, e cioè;

- approvazione del bando da parte della Giunta regionale;
- pubblicazione del bando;
- presentazione delle domande;
- esame istruttorio delle domande;
- attribuzione dei punteggi e formazione della graduatoria;
- adozione dei provvedimenti di concessione e loro notifica ai beneficiari;

Visto l'approssimarsi delle elezioni regionali e le relative limitazioni dei poteri della Giunta regionale nei 45 giorni precedenti;

Considerato che l'approvazione di un bando e dei relativi criteri per l'attribuzione dei fondi rientra tra le competenze della Giunta regionale nei suoi pieni poteri, come chiarito anche dalla circolare del Segretario regionale n. IN/9877 del 27/7/2020;

Ritenuta non percorribile, visti i tempi stabiliti dal regolamento, l'ipotesi di un rinvio dell'approvazione del bando a un momento successivo;

Rilevata pertanto la necessità di procedere senza indugio all'approvazione del bando, sia pure nelle more dell'approvazione della modifica del PSR da parte della Commissione europea;

Considerato che i danni arrecati alle imprese agricole della Liguria, in termini di riduzione del fatturato e di liquidità, sono stati molto rilevanti e hanno riguardato tutti i settori dell'agricoltura regionale;

Ritenuto di conseguenza di destinare alla nuova misura 21 la massima dotazione finanziaria

prevista dal regolamento, pari al 2% della spesa pubblica totale corrispondente per il PSR Liguria a € 6.193.159 e di consentire a tutti gli agricoltori della Liguria l'accesso alla misura, nel rispetto delle condizioni di accesso stabilite dal bando di cui al documento allegato A;

Ritenuto infine, sulla base di tutto quanto sopra esposto, di approvare il bando per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere sulla misura 21 del PSR, nelle more dell'approvazione da parte della Commissione europea della relativa modifica del PSR, dando mandato al Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca, in qualità di Autorità di Gestione del PSR, di introdurre nel bando in questione le eventuali

modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie per adeguarsi alle decisioni della Commissione europea e di definire la documentazione da allegare alle domande, in accordo con l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);

Dato atto che i provvedimenti di concessione del sostegno a favore dei beneficiari potranno essere emessi solo ad avvenuta approvazione, da parte della Commissione europea, della modifica del PSR necessaria a introdurre la misura 21;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Sviluppo dell'entroterra e delle zone rurali;

DELIBERA

- Di dare atto, per i motivi meglio precisati in premessa, che si rende necessario e indifferibile procedere con l'apertura del bando relativo alla misura 21 del PSR, nelle more dell'approvazione della relativa modifica del programma da parte della Commissione europea;
- 2) Di approvare le procedure per la presentazione e il rilascio delle domande di sostegno e pagamento a valere sulla misura in questione, secondo le indicazioni contenute nel documento allegato e denominato come "Allegato A", che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, per una dotazione pari a € 6.193.159,00, corrispondente alla dotazione finanziaria massima della misura consentita dal regolamento (UE) 2020/872, come meglio precisato in premessa;
- 3) Di dare atto che alcuni elementi del bando, ivi inclusi i requisiti di ammissibilità dei beneficiari, i criteri di selezione e la quantificazione del sostegno, potranno subire modifiche in relazione alle decisioni della Commissione europea;
- 4) Di stabilire che le domande di sostegno relative alla misura 21 potranno essere presentate dalle ore 12.00.00 del 24 agosto 2020 fino al termine perentorio delle ore 12.00.00 del 30 settembre 2020;
- 5) Di incaricare il Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca, in qualità di Autorità di Gestione del PSR:
 - a) di introdurre nel bando in questione le eventuali modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie per conformarsi alle decisioni della Commissione europea;
 - b) di modificare le date di cui al precedente punto 4 per eventuali esigenze collegate alle decisioni della Commissione europea o alla funzionalità del sistema informatico;
 - c) di definire la documentazione da allegare alle domande, in accordo con AGEA, al fine di garantire la verificabilità e controllabilità della misura;
- 6) Di stabilire che i provvedimenti di concessione del sostegno a favore dei beneficiari potranno essere emessi solo ad avvenuta approvazione, da parte della Commissione europea, della modifica del PSR necessaria a introdurre la misura 21;

7) Di dare altresì atto che:

- a. la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
- b. avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

Allegato A

Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020
Avvio delle procedure per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento Misura M21 "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente
colpiti dalla crisi di COVID-19", focus area 2.a).
Importo € 6.193.159,00.

Finalità, obiettivi e condizioni

Il presente atto disciplina le procedure e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno a valere sul PSR 2014-2020, sottomisura M21 "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19", focus area 2.a), e delle relative domande di pagamento.

La misura prevede un pagamento forfettario a titolo di sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'epidemia di COVID-19. Al momento della pubblicazione del bando, la procedura di modifica del PSR per l'introduzione della misura 21 non si è ancora conclusa, quindi non si può escludere che alcuni elementi di questo bando, ivi inclusi i requisiti di ammissibilità dei beneficiari, i criteri di selezione e la quantificazione del sostegno, potranno subire modifiche in relazione alle decisioni della Commissione europea. Il Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca, nella sua qualità di Autorità di Gestione del PSR, approverà con proprio provvedimento le eventuali modifiche e integrazioni al bando, nel caso si rendesse necessario per conformarsi alle decisioni della Commissione europea.

Tipologia di bando

Bando a graduatoria.

Validità temporale

Le domande di sostegno possono essere compilate e rilasciate esclusivamente a partire dalle ore 12.00.00 del 24 agosto 2020 fino al termine perentorio delle ore 12.00.00 del 30 settembre 2020. Le domande di sostegno rilasciate al di fuori di questi termini non sono ricevibili, fatte salve eventuali modifiche dei termini stabilite dall'Autorità di gestione.

Le domande di sostegno, e le conseguenti domande di pagamento, devono essere compilate e rilasciate esclusivamente in modalità informatica, con firma elettronica del beneficiario secondo gli standard utilizzati dal Sistema informativo Agricolo Nazionale SIAN, il cui protocollo fa fede per la data e l'ora di rilascio.

Disponibilità finanziarie

Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a € 6.193.159,00.

Campo di applicazione

Tutto il territorio regionale. Le imprese beneficiarie devono avere sede legale sul territorio della Regione Liguria.

Beneficiari

Possono beneficiare del sostegno previsto dal presente bando le imprese agricole attive al momento della presentazione della domanda, con codice ATECO riferito all'attività agricola.

Costituzione del fascicolo aziendale

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503/99, conformemente a quanto stabilito dalla circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura n. ACIU.2005.210 del 20/04/2005.

Condizioni di ammissibilità

I beneficiari del presente bando devono essere in possesso di tutte le seguenti condizioni di ammissibilità:

- 1. l'impresa agricola doveva essere già attiva alla data del 01/01/2019;
- 2. l'impresa agricola deve essere ancora attiva al momento della presentazione della domanda;
- 3. l'impresa agricola deve aver tenuto una contabilità IVA sia nel 2019 sia nel 2020;
- 4. l'impresa agricola deve aver subito, nel primo semestre 2020, una riduzione di fatturato pari almeno al 30% in rapporto al fatturato del primo semestre 2019;
- 5. l'impresa agricola deve aver subito, nel primo semestre 2020, una riduzione di fatturato pari almeno a € 2.000 rispetto al fatturato del primo semestre 2019.

Un'impresa costituita dopo il 01/01/2019 e fino a tutto il 31/03/2019 è ammissibile se rispetta il requisito di cui al punto 3 e se supera le soglie di cui ai punti 4 e 5 con riferimento al periodo trascorso dalla data della costituzione fino al 30/06/2019, in rapporto all'analogo periodo del 2020. Le imprese costituite dopo il 31/03/2019 non sono ammissibili.

Criteri di selezione

I criteri di selezione per la formazione della graduatoria sono i seguenti.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione (PSR)	Declinazione	Punteggio
Maggiore diminuzione del fatturato nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019 X = (A-B)/A% Dove: A è il fatturato del primo semestre 2019 B è il fatturato del primo semestre 2020	X ≥ 70%	100
	70% > X ≥ 60%	90
	60% > X ≥ 50%	80
	50% > X ≥ 42%	70
	42% > X ≥ 35%	60
	35% > X ≥ 30%	50

A parità di altri requisiti, sono prioritari gli agricoltori più giovani, in ordine crescente di età. Nel caso di imprese diverse dalle imprese individuali, l'età si riferisce al soggetto che detiene la maggioranza o la prevalenza dei poteri di amministrazione. Nel caso più soggetti abbiano pari poteri di amministrazione, si prende in considerazione il contitolare più giovane.

Intensità del sostegno

Il sostegno è determinato in modo forfettario come segue:

Punteggio	Sostegno spettante
100	€ 7.000
90	€ 6.000
80	€ 5.000
70	€ 4.000
60	€ 3.000
50	€ 2.000

L'importo del sostegno non può superare la perdita effettiva, in valore assoluto, subita dall'impresa. Di conseguenza, nel caso il sostegno spettante in base alla graduatoria superi la perdita effettiva di fatturato subita dall'impresa, il sostegno viene ricondotto al valore della perdita effettiva subita.

Dall'importo del sostegno viene altresì detratto il contributo a fondo perduto eventualmente percepito dall'impresa ai sensi dell'articolo 25 del decreto legge n. 34/2020, come risulta dai registri nazionali degli aiuti di Stato.

Limitazioni ed esclusioni

A ciascuna impresa non può essere erogato un sostegno, ai sensi del presente bando, superiore a € 7.000.

Domanda di sostegno

Le domande di sostegno relative al presente bando devono essere compilate e rilasciate tramite le apposite applicazioni e procedure rese disponibili dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (www.sian.it), di seguito SIAN, e attingendo le informazioni dal fascicolo aziendale.. Non sono ammesse altre forme di predisposizione e presentazione delle domande. Tali domande dovranno essere rilasciate esclusivamente in modalità telematica con firma elettronica del beneficiario secondo gli standard utilizzati dal SIAN. Ciascuna domanda sarà identificata univocamente dal relativo codice generato dal sistema.

Il beneficiario, a pena di ricevibilità, deve obbligatoriamente indicare in domanda un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) valido per le comunicazioni inerenti l'operazione. Il sostegno è concesso secondo il metodo "a graduatoria" descritto nel paragrafo successivo.

Alla domanda di sostegno devono essere allegati i documenti che saranno definiti dal Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca con proprio atto.

Concessione del sostegno con sistema "a graduatoria"

Utilizzando i criteri di selezione di cui al paragrafo specifico, per ciascuna domanda di sostegno sarà attribuito uno specifico punteggio.

Le domande di sostegno risultate ammissibili saranno quindi inserite in una apposita graduatoria, ciascuna con il punteggio validato, in ordine decrescente.

I fondi disponibili sono attribuiti alle domande ammissibili, in ordine decrescente di graduatoria e sulla base di quanto specificato nel capitolo "intensità del sostegno".

Eventuali fondi non assegnati per esaurimento della graduatoria saranno assegnati in ordine di graduatoria, a partire dal secondo scaglione, fino a concorrenza di € 7.000, tenuto conto delle eventuali riduzioni applicabili in base a quanto stabilito nel capitolo "intensità del sostegno".

Domande di pagamento

Le domande di pagamento consistono nella richiesta di erogazione del contributo e possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di un atto di concessione valido. Possono essere ammesse solo domande di pagamento relative a saldi finali.

Valgono inoltre le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- a. la richiesta e l'erogazione del contributo non può in alcun caso eccedere l'importo indicato nell'atto di concessione;
- b. la domanda di pagamento a saldo deve essere presentata entro il termine perentorio del 31 marzo 2021.

Alla domanda di pagamento non deve essere allegata alcuna documentazione.

Impegni del beneficiario

La mancata presentazione della domanda di saldo finale entro il 31 marzo 2021 determina la decadenza dal sostegno.

Forza maggiore

In caso di forza maggiore e circostanze eccezionali, così come elencate nell'art. 2.2 del Reg. UE 1306/2013, il beneficiario non è tenuto al rimborso del sostegno ricevuto (art. 4.1 Reg. UE 640/2014). I casi contemplati devono essere notificati, insieme alla documentazione probante che dovrà essere analizzata, all'ente competente entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo (art. 4.2 Reg. UE 640/2014). La comunicazione e/o il relativo accertamento della forza maggiore esimono il beneficiario dalla restituzione del sostegno percepito.

Condizioni di tutela della privacy

Si informano gli aderenti al presente bando che i dati personali ed aziendali, acquisiti nei procedimenti a esso relativi, vengono trattati da parte della Regione Liguria nel rispetto della normativa vigente e in particolare del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR), come specificato nei capitoli seguenti.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), si informa che i dati personali,

conferiti a Regione Liguria, sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito indicate.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito "Regione"), con sede in via Fieschi, 15 – 16121 Genova. In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. Del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti

rpd@regione.liguria.it;

protocol-lo@pec.regione.liguria.it;

tel: 010 54851.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy, pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato.

La base giuridica del trattamento si identifica nel Reg. (UE) n.1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.

1. Dati Personali

Il trattamento dei dati personali, fra cui dati anagrafici, fiscali, professionali, ubicazione e tipologia attività è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati.

Nel dettaglio, a titolo esemplificativo, i dati personali sono trattati nell'ambito delle attività della Regione per le seguenti finalità: Gestione Bandi PSR 2014/20.

Regione, inoltre, si impegna di informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

2. Dati Personali relativi a condanne penali e reati

In relazione alle finalità sopra riportate, Regione potrà trattare dati idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l'acquisizione di informazioni quali ad esempio informazioni concernenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato.

In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge.

Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente paragrafo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.

3. Natura del Trattamento

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'ammissibilità delle domanda di contributo a valere sui Bandi del PSR 2014/20 pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da

altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

4. Modalità di Trattamento e Periodo di Conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 196/03 s.m.i, dei relativi regolamenti attuativi e dei Regolamenti UE 508/2014 e 679/2016.

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce "categorie particolari di dati personali", tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento.

Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss. mm. e ii. ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)"); tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati nel rispetto dei principi di cui all'art. 10 del Regolamento.

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

5. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali, inoltre, potranno inoltre essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 65451 Mail: info@liguriadigitale.it; postacertificataprotocollo@pec.liguriadigitale.it quale incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- Autorità di controllo nell'ambito della verifica relativa alla gestione dei fondi comunitari;
- Altri Responsabili quali soggetti eventualmente incaricati da Regione per adempiere alla normativa vigente.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

Trasferimento dei Dati all'Estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso, Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento e alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento.

In particolare:

- (a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:
 - Finalità del trattamento.
 - · Categorie di dati personali trattati,
 - Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
 - Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
 - L'esistenza di un processo decisionale automatizzato ed, in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale tratta-mento per l'interessato;
 - L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.
- (b) In aggiunta, l'interessato ha il diritto di:
 - ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
 - Revocare il proprio consenso, qualora previsto;
 - Proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tale scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; csf@regione.liguria.it

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

Modifiche alla presente informativa

La presente Informativa può subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.

Norma residuale

Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente bando, si applicano le pertinenti disposizioni europee, nazionali e regionali, ivi compreso il programma regionale di sviluppo rurale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 33 del 27 ottobre 2015.